Provincia di Pesaro e Urbino

Anno Prop. : 2026
Num. Prop. : 3592

Determinazione n. 1434 del 27/10/2026

OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013, N° 59 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA CARIAGGI LANIFICIO SPA - SEDE LEGALE E STABILIMENTO IN VIA CARIAGGI, N° 3, COMUNE DI CAGLI (PU) - SVOLGENTE L'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI FILATI CLASSICI IN CASHMERE PURO, CASHMERE/SILK, CASHMERE/MERINOS, DI LANA E WORSTED.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AMBIENTE - URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO" - ATTIVITA' ESTRATTIVE
PACCHIAROTTI ANDREA

VISTI

- il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n° 59, recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (d'ora innanzi AUA);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 *"Norme in materia ambientale"* e in particolare la Parte III e la Parte V;
- il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 227, recante la semplificazione di alcuni adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese;
- la legge regionale delle Marche 17 maggio 1999, n° 10 *"Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico e attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento e organizzazione amministrativa"* e in particolare:
 - l'articolo 47, che disciplina, fra l'altro, l'attribuzione ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di adozione delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue domestiche e assimilate nei corpi idrici superficiali e nel suolo, e delle autorizzazioni degli scarichi nelle pubbliche fognature;

copia informatica per consultazione

- l'articolo 49, che disciplina, fra l'altro, l'attribuzione alle Province delle funzioni amministrative in materia di adozione delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

- la legge regionale delle Marche 25 maggio 1999, n° 12 *"Conferimento alle Province delle funzioni amministrative in materia di inquinamento atmosferico"*;
- la deliberazione della Giunta regionale delle Marche 3 aprile 2002, n° 639 *"Leggi regionali n° 38/1998, n° 45/1998, n° 13/1999, n° 10/1999. Conferimento delle funzioni amministrative agli Enti Locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali correlate"*;
- la deliberazione amministrativa del Consiglio regionale delle Marche 12 gennaio 2010, n° 143 *"Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n° 351, articoli 8 e 9"*;
- la determinazione n° 453 del 10/05/2019, successivamente aggiornata con determinazione n° 1505 del 22/12/2021, a mezzo della quale la Provincia di Pesaro e Urbino ha adottato, ai sensi dell'articolo 272 del D.Lgs. 152/2006, la più recente autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera e le più recenti disposizioni in materia di emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico.

VISTI ALTRESÌ

- l'istanza presentata dal gestore dello stabilimento in oggetto della ditta Cariaggi Lanificio SpA per l'ottenimento di una nuova AUA, acquisita dal competente SUAP e da questi trasmessa alla Provincia di Pesaro e Urbino, assunta agli atti con protocollo n° 33824 del 03/08/2026;
- la documentazione integrativa acquisita dal competente SUAP e da questi trasmessa alla Provincia di Pesaro e Urbino, assunta agli atti con protocollo n° 36245 del 25/08/2026.

RICHIAMATA la nota avente protocollo n° 34380 del 06/08/2026, a mezzo della quale la Provincia di Pesaro e Urbino ha riscontrato l'istanza presentata dal gestore e la relativa comunicazione di avvio del procedimento da parte del SUAP, specificando, tra l'altro, la tipologia di AUA richiesta dal gestore e invitando il Comune di Cagli a formulare i contributi di competenza.

VISTA E CONDIVISA la relazione istruttoria avente protocollo n° 44348 del 27/10/2026, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, firmata dal responsabile dell'endoprocedimento provinciale Dott. Pasquale Cascone, redatta in base all'esito complessivo dell'istruttoria, dalla quale risultano sussistenti i presupposti per adottare una nuova AUA, in sostituzione di quella precedente, in accoglimento dell'istanza del gestore.

CONSIDERATO

copia informatica per consultazione

- che lo stabilimento in oggetto risulta autorizzato per lo svolgimento dell'attività di produzione di filati classici in cashmere puro, cashmere/silk, cashmere/merinos, di lana e worsted per effetto dell'AUA di cui alla determinazione n° 82 del 26/01/2023, adottata in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (acque reflue industriali recapitanti in pubblica fognatura);
 - autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 152/2006;
 - comunicazione in materia di impatto acustico di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n° 447;
- che, come si evince dal progetto presentato, a mezzo dalla richiamata istanza il gestore ha chiesto una nuova AUA intendendo apportare modifiche sostanziali relativamente ai seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006;
 - comunicazione in materia di impatto acustico di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n° 447;
- che sulla base della documentazione presentata dal gestore le modifiche sostanziali di che trattasi sono principalmente le seguenti:
 - installazione di un nuovo impianto di condizionamento nell'edificio denominato "Cariaggi 1" che darà luogo ad un nuovo punto di scarico indicato in planimetria con la lettera "C".

DATO ATTO che, avendo il gestore chiesto una nuova AUA, l'istruttoria è stata svolta considerando tutti i i titoli abilitativi di cui il gestore ha chiesto la sostituzione, inclusi, quindi, anche i titoli non oggetto di modifica.

PRESO ATTO

- che il Comune di Cagli ha adottato l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali recapitanti in pubblica fognatura con provvedimento n° 8 del 11/09/2026, assunto agli atti con protocollo n° 41750 del 08/10/2026;
- che la summenzionata autorizzazione rimanda, per quanto riguarda le prescrizioni, al contributo istruttorio di Marche Multiservizi SpA allegato, quale parte integrante e sostanziale, alla suddetta autorizzazione.

CONSIDERATO, con particolare riferimento all'impatto acustico:

copia informatica per consultazione

- che il gestore ha presentato una relazione tecnica volta a dimostrare che le emissioni di rumore non saranno superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- che il Comune non ha indicato prescrizioni e non ha rappresentato alcuna necessità di applicare la procedura di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n° 447, con ciò di fatto permettendo di considerare correttamente presentata, da parte del gestore, la documentazione di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge.

RITENUTO, per quanto sopra, che, fermi restando il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente e l'obbligo del gestore di realizzare gli impianti e di condurre l'attività conformemente al progetto presentato, il titolo abilitativo inerente all'impatto acustico possa essere sostituito senza l'imposizione di specifiche prescrizioni.

RICHIAMATO il seguente documento istruttorio provinciale:

- documento istruttorio inerente alle emissioni in atmosfera avente protocollo n° 44345 del 27/10/2026.

CONSIDERATO

- che l'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, sancisce che il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 dello stesso decreto;
- che l'articolo 6, comma 3, del D.P.R. 59/2013, sancisce che nei casi di modifica sostanziale la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione;
- che, da quanto sopra, deriva la necessità di adottare una nuova AUA in sostituzione di quella precedente.

PRESO ATTO

- che, come risulta dalla visura camerale, il Sig. Pier Giorgio Cariaggi, avente il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione, è legale rappresentante della ditta in oggetto;
- che il Sig. Pier Giorgio Cariaggi ha sottoscritto l'istanza per l'ottenimento dell'AUA di che trattasi in qualità di gestore dello stabilimento.

PRESO ATTO ALTRESÌ

- che il Dott. Pasquale Cascone, responsabile dell'endoprocedimento provinciale, non si trova, così come dallo stesso dichiarato nella richiamata relazione istruttoria, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto nell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e nell'articolo 8 del Codice di comportamento aziendale;

copia informatica per consultazione

- che la Dott.ssa Monica Angelini, responsabile dell'istruttoria inerente alle emissioni in atmosfera, non si trova, così come dalla stessa dichiarato nel richiamato documento istruttorio inerente alle emissioni in atmosfera, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto nell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e nell'articolo 8 del Codice di comportamento aziendale;
- che il Dott. Tommaso Lani, titolare della E.Q. 3.4 "Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA) – Fonti Energetiche", a cui fa capo l'unità organizzativa responsabile dell'endoprocedimento provinciale, non si trova, così come dallo stesso dichiarato nella richiamata relazione istruttoria, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto nell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e nell'articolo 8 del Codice di comportamento aziendale;
- che, come attestato nella suddetta relazione, l'istruttoria è stata avviata rispettando l'ordine temporale di registrazione al protocollo delle domande attinenti alla medesima tipologia provvedimentale, ed è stata conclusa nel rispetto del medesimo ordine temporale in relazione alle istruttorie con il medesimo tasso di complessità e fatti salvi gli eventuali sfasamenti temporali dovuti alle richieste di chiarimenti o integrazioni documentali.

VISTI

- la legge 7 aprile 2014, n° 56 *"Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni"*;
- la legge regionale delle Marche 3 aprile 2015, n° 13 *"Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province"*;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*, e in particolare:
 - l'articolo 107 concernente *"Funzioni e le responsabilità della dirigenza"*;
 - l'articolo 147-bis, comma 1, concernente, nella fase preventiva di formazione dell'atto, il *"Controllo di regolarità amministrativa e contabile"*;
- lo Statuto dell'Ente, e in particolare l'articolo 33 recante *"Funzione e responsabilità dirigenziale"*;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con Decreto Presidenziale di Governo n° 49/2023, e in particolare l'articolo 36 concernente le *"Funzioni e competenze dei dirigenti"*;
- il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 13 del 10/06/2014, come successivamente aggiornato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 56 del 20/12/2019;

copia informatica per consultazione

- la legge 7 agosto 1990, n° 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*.

VISTO ALTRESÌ l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n° 213, espresso dal Dott. Tommaso Lani, titolare della E.Q. 3.4 "Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA) – Fonti Energetiche".

EVIDENZIATO

- che dal presente atto non derivano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, non è dovuto il parere di regolarità contabile preventivo ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
- che tutti gli atti normativi richiamati nel presente atto sono da intendersi comprensivi, ove intervenute, delle successive modifiche e integrazioni.

DATO ATTO

- che l'autorità competente all'adozione dell'AUA è la Provincia di Pesaro e Urbino in virtù sia dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.P.R. 59/2013, sia del quadro normativo richiamato in premessa;
- che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.P.R. 59/2013, l'AUA confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento rilasciato dal SUAP ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160;
- che, per quanto sopra, l'adozione dell'AUA da parte della Provincia di Pesaro e Urbino si qualifica come atto endoprocedimentale e che, pertanto, rimangono in capo al SUAP responsabile del procedimento le verifiche in materia di assolvimento dell'imposta di bollo;
- che l'adozione di una nuova AUA comporta la decadenza di quella adottata in precedenza con determinazione n° 82 del 26/01/2023, richiamata in premessa, con modalità che, nella fattispecie, sono quelle di cui al punto 7, lettera a), della parte dispositiva.

DATO ATTO ALTRESÌ che il sottoscritto non si trova, ai sensi dell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e dell'articolo 8 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto.

RITENUTO di dover adottare, sulla base delle motivazioni di cui alla relazione istruttoria citata in narrativa e riportata in allegato, l'atto di che trattasi di competenza del sottoscritto.

copia informatica per consultazione

Tutto ciò premesso, in accoglimento dell'istanza di cui in premessa presentata dal gestore dello stabilimento in oggetto,

DETERMINA

1 - Di adottare, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 59/2013 – su domanda del gestore *pro tempore* come identificato al punto 4, lettera a) – **l'autorizzazione unica ambientale** con riferimento allo stabilimento di Via Cariaggi, n° 3, Comune di Cagli (PU), per lo svolgimento dell'attività di produzione di filati classici in cashmere puro, cashmere/silk, cashmere/merinos, di lana e worsted da parte della ditta Cariaggi Lanificio SpA, avente Partita IVA 00031110414, in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi ambientali / del seguente titolo abilitativo ambientale:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (acque reflue industriali recapitanti in pubblica fognatura);
- autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 152/2006;
- comunicazione in materia di impatto acustico di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n° 447.

2 - Di condizionare l'AUA al rispetto delle prescrizioni contenute nei seguenti documenti, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali:

- documento istruttorio inerente alle emissioni in atmosfera avente protocollo n° 44345 del 27/10/2026;
- autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali recapitanti in pubblica fognatura adottata dal Comune di Cagli con provvedimento n° 8 del 11/09/2026, assunto agli atti con protocollo n° 41750 del 08/10/2026;
- contributo istruttorio concernente gli scarichi delle acque reflue industriali recapitanti in pubblica fognatura espresso da Marche Multiservizi SpA fatto proprio dal Comune di Cagli a mezzo della summenzionata autorizzazione alla quale è allegato quale parte integrante e sostanziale.

3 - Di stabilire che, fermi restando il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente e l'obbligo del gestore di realizzare gli impianti e di condurre l'attività conformemente al progetto presentato, il titolo inerente all'impatto acustico venga sostituito senza l'imposizione di specifiche prescrizioni, in quanto il Comune, in qualità di autorità competente, ha ritenuto di non doverne indicare.

4 - Di precisare:

copia informatica per consultazione

a) che il gestore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del D.P.R. 59/2013 è la società Cariaggi Lanificio SpA nella persona del legale rappresentante Sig. Pier Giorgio Cariaggi;

b) che la variazione del gestore, e inoltre quella della denominazione e ragione sociale, quella della Partita IVA e quella della sede legale, vengono comunicate tramite SUAP; in particolare, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera la variazione del gestore è comunicata secondo le tempistiche prescritte dall'articolo 269, comma 11-bis, del D.Lgs. 152/2006 a pena della sanzione stabilita dall'articolo 279, comma 1, del medesimo decreto;

c) che i termini di validità quindicennale dell'AUA decorrono dalla data di rilascio del presente atto al gestore, da parte del SUAP, così come disposto nell'articolo 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013;

d) che, così come disposto nell'articolo 5, comma 1, del D.P.R. 59/2013, il rinnovo dell'AUA è subordinato alla presentazione di apposita istanza almeno sei mesi prima della scadenza della validità di cui al precedente punto;

e) che il gestore è tenuto a comunicare preventivamente, secondo le modalità previste nel D.P.R. 59/2013 e nelle specifiche norme di settore, l'intenzione di apportare modifiche, sia sostanziali che non sostanziali, a quanto autorizzato a mezzo del presente atto;

f) che la violazione delle prescrizioni autorizzatorie e di legge è punita secondo i precetti specifici riportati all'interno degli allegati al presente atto e secondo quanto previsto, per ciascun settore, nelle pertinenti disposizioni di legge;

g) che il presente atto non sostituisce ulteriori autorizzazioni o atti di assenso, comunque denominati, necessari alla regolare conduzione dell'attività, né i titoli abilitativi e i provvedimenti di competenza comunale in materia urbanistico-edilizia e, giusto regio decreto 27 luglio 1934, n° 1265, in materia igienico-sanitaria;

h) che sono fatti salvi specifici e motivati provvedimenti adottati, nei confronti del gestore, dalle autorità sanitarie competenti per la protezione della salute pubblica;

i) che il presente atto si intende adottato fatti salvi e impregiudicati i diritti e gli interessi di soggetti terzi;

j) che al presente atto viene altresì allegata, quale parte integrante e sostanziale, la relazione istruttoria avente protocollo n° 44348 del 27/10/2026.

5 - Di precisare altresì che l'attività svolta nello stabilimento dovrà essere conforme alla documentazione progettuale presentata, e in particolare agli elaborati di seguito elencati, costitutivi della fisionomia essenziale del progetto:

1) documenti acquisiti nell'ambito del procedimento che ha condotto all'adozione della determinazione n° 82 del 26/01/2023:

- emissioni in atmosfera:

 - documentazione assunta agli atti con protocollo n° 37411 del 11/11/2022:

copia informatica per consultazione

- domanda di adesione (file “Allegato 01_Modello A_COMMA 32.p7m.pdf”);
- domanda di adesione (file “Allegato 02_Modello LAV_COMMA 38.p7m.pdf”);
- comunicazioni relative alle attività “scarsamente rilevanti” (file “Allegato 03_Modello SR_d_.p7m.pdf” - “Allegato 04_Modello SR_p_.p7m.pdf” - “Allegato 05_Modello SR_dd_.p7m.pdf);

2) documenti acquisiti nell’ambito del procedimento in oggetto:

- impatto acustico:
 - documentazione assunta agli atti con protocollo n° 36245 del 25/08/2026:
 - relazione tecnica (file “CAR02324CXIA_V1_C050_01.pdf.p7m”);
- scarichi delle acque reflue:
 - documentazione assunta agli atti con protocollo n° 33824 del 03/08/2026:
 - relazione tecnica (file “Relazione descrittiva scarichi_C050_07.pdf.p7m”);
 - planimetria (file “Tav A3-Schema fognature_C050_10.pdf.p7m”).

6 - Di disporre che il presente atto venga inviato al SUAP per i successivi adempimenti di competenza.

7 - Di stabilire

a) che, ferma restando la scadenza dei termini di validità quindicennale stabilita ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013, la citata AUA n° 82 del 26/01/2023, precedentemente adottata per lo stabilimento in oggetto, decade il giorno dell’ottenimento del nulla osta di attivazione dello scarico in pubblica fognatura rilasciato da Marche Multiservizi SpA;

b) che è fatto obbligo al gestore di conservare il presente atto, per tutto il suo periodo di validità, presso lo stabilimento; in caso di inosservanza, saranno adottati specifici provvedimenti di diffida ad adempiere.

8 - Di provvedere alla pubblicazione in forma integrale del presente provvedimento dirigenziale all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e di riportarlo altresì, quanto all’oggetto, nell'elenco dei provvedimenti dirigenziali pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Ente, secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n° 33.

9 - Di rappresentare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della L. 241/1990, che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'articolo 29 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n° 104, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di

copia informatica per consultazione

potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì la presentazione, entro centoventi giorni, del ricorso straordinario di cui all'articolo 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n° 1199, come modificato dall'articolo 6 del decreto legge 19 febbraio 2026, n° 19, convertito dalla legge 20 aprile 2026, n° 50.

Si avverte il gestore che la realizzazione di opere è soggetta al rispetto delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 17 aprile 2008, recante *"Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8"*; in tale contesto, per la verifica di eventuali interferenze tra le opere da realizzare e le condotte di trasporto di gas naturale, il gestore è invitato a prendere contatto con il Centro Snam Rete Gas competente.

Il Dirigente
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale

copia informatica per consultazione

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013, N° 59 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA CARIAGGI LANIFICIO SPA - SEDE LEGALE E STABILIMENTO IN VIA CARIAGGI, N° 3, COMUNE DI CAGLI (PU) - SVOLGENTE L'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI FILATI CLASSICI IN CASHMERE PURO, CASHMERE/SILK, CASHMERE/MERINOS, DI LANA E WORSTED.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 3592 / 2026

==========

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, lì 27/10/2026

Il titolare della E.Q. 3.4
Dott. Tommaso Lani
sottoscritto con firma elettronica

copia informatica per consultazione

Class.: 011-13
Fasc.: 2015/206/0

OGGETTO: D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152, Parte V, Titolo I – Pratica SUAP 2025/341/E050/CG – documento istruttorio inerente alle emissioni in atmosfera – ditta Cariaggi Lanificio SpA – sede legale e stabilimento in Via Cariaggi, n° 3, Comune di Cagli (PU).

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
INERENTE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

PREMESSO che la sottoscritta Monica Angelini, funzionaria responsabile dell'endoprocedimento provinciale relativo alla pratica SUAP in oggetto, non si trova in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del provvedimento conclusivo dell'endoprocedimento provinciale, così come previsto nell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e nell'articolo 8 del Codice di comportamento aziendale.

VISTI
- la legge 7 agosto 1990, n° 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n° 59, recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (d'ora innanzi AUA);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 *"Norme in materia ambientale"* e in particolare la Parte V;
- la determinazione n° 453 del 10/05/2019, successivamente aggiornata con determinazione n° 1505 del 22/12/2021, a mezzo della quale la Provincia di Pesaro e Urbino ha adottato, ai sensi dell'articolo 272 del D.Lgs. 152/2006, la più recente autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera e le più recenti disposizioni in materia di emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico;
- la deliberazione della Giunta regionale delle Marche 24 ottobre 1994, n° 3913 *"Determinazione del criterio generale di valutazione per nuovi impianti, modifiche sostanziali e trasferimenti di impianti, ai fini dell'istruttoria e dell'autorizzazione ai sensi del DPR n° 203/88"*;
- la deliberazione amministrativa del Consiglio regionale delle Marche 12 gennaio 2010, n° 143 *"Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n° 351, articoli 8 e 9"*.

E.Q. 3.4 "Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA) – Fonti Energetiche"
Pesaro, Viale Gramsci 4 - 61121; tel. 0721/3592736
e-mail: t.lani@provincia.ps.it
PEC: provincia.pesarourbino@legalmail.it
WEB: http://www.provincia.pu.it

copia informatica per consultazione

CONSIDERATO

- che l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale è disciplinata in particolare dall'articolo 272, del D.Lgs. 152/2006, facente parte del Titolo I della Parte V avente a oggetto la cura del bene giuridico costituito dalla *"prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività"*;
- che la Provincia di Pesaro e Urbino è titolare delle funzioni inerenti al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in virtù del seguente quadro normativo regionale:
 - legge regionale delle Marche 17 maggio 1999, n° 10 *"Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico e attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento e organizzazione amministrativa"*; in particolare, sono da intendersi qui richiamate le disposizioni di cui all'articolo 49;
 - legge regionale delle Marche 25 maggio 1999, n° 12 *"Conferimento alle Province delle funzioni amministrative in materia di inquinamento atmosferico"*;
 - deliberazione della Giunta regionale delle Marche 3 aprile 2002, n° 639 *"Leggi regionali n° 38/1998, n° 45/1998, n° 13/1999, n° 10/1999. Conferimento delle funzioni amministrative agli Enti Locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali correlate"*;
- che le suddette funzioni sono a ogni effetto riconducibili ai compiti di tutela e valorizzazione dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 85, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n° 56 *"Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni"*, di fatto mantenuti in capo alle Province per effetto della legge regionale delle Marche 3 aprile 2015, n° 13 *"Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province"*;
- che le richiamate funzioni sono altresì riconducibili a quelle in materia di rilevamento, disciplina e controllo delle emissioni atmosferiche attribuite alle Province dall'articolo 19, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n° 265"*.

RICHIAMATI

- l'AUA relativa allo stabilimento in oggetto, adottata dalla Provincia di Pesaro e Urbino con determinazione n° 82 del 26/01/2023;

E.Q. 3.4 "Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA) – Fonti Energetiche"
Pesaro, Viale Gramsci 4 - 61121; tel. 0721/3592736
e-mail: t.lani@provincia.ps.it
PEC: provincia.pesarourbino@legalmail.it
WEB: http://www.provincia.pu.it

copia informatica per consultazione

- il documento istruttorio inerente alle emissioni in atmosfera avente protocollo n° 2657 del 26/01/2023, allegato, quale parte integrante e sostanziale, alla determinazione n° 82 del 26/01/2023.

VISTI

- l'istanza presentata dal gestore dello stabilimento in oggetto della ditta Cariaggi Lanificio SpA per l'ottenimento di una nuova AUA, acquisita dal competente SUAP e da questi trasmessa alla Provincia di Pesaro e Urbino, assunta agli atti con protocollo n° 33824 del 03/08/2026;
- la documentazione integrativa acquisita dal competente SUAP e da questi trasmessa alla Provincia di Pesaro e Urbino, assunta agli atti con protocollo n° 36245 del 25/08/2026.

CONSIDERATO

- che la richiamata AUA sostituisce il titolo abilitativo inerente alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 152/2006 (autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera) e che in riferimento a detto titolo abilitativo il citato documento istruttorio avente protocollo n° 2657 del 26/01/2023 stabilisce apposite prescrizioni alla luce della determinazione n° 453 del 10/05/2019, successivamente aggiornata con determinazione n° 1505 del 22/12/2021;
- che, come risulta dalla documentazione prodotta dal gestore a corredo dell'istanza in oggetto, lo scenario emissivo autorizzato non subirà modifiche.

RITENUTO che per le attività di che trattasi, già autorizzate e non oggetto di modifica, ricorrano le condizioni per rinnovare i termini dell'adesione all'autorizzazione generale adottata con determinazione n° 453 del 10/05/2019, successivamente aggiornata con determinazione n° 1505 del 22/12/2021, rideterminandone la scadenza a partire dalla data di rilascio della nuova AUA al gestore da parte del SUAP.

PRESO ATTO che non risultano pervenute considerazioni da parte di ARPAM e Comune sulla documentazione presentata dal gestore.

DATO ATTO che tutti gli atti normativi richiamati nel presente documento istruttorio sono da intendersi comprensivi, ove intervenute, delle successive modifiche e integrazioni.

E.Q. 3.4 "Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA) – Fonti Energetiche"
Pesaro, Viale Gramsci 4 - 61121; tel. 0721/3592736
e-mail: t.lani@provincia.ps.it
PEC: provincia.pesarourbino@legalmail.it
WEB: http://www.provincia.pu.it

copia informatica per consultazione

Tutto ciò premesso, per tutti i motivi, in fatto e in diritto, così come sopra illustrati, richiamati e argomentati, la sottoscritta Monica Angelini, responsabile dell'istruttoria in oggetto, esperite tutte le valutazioni necessarie, propone l'adozione, ai fini della sostituzione del titolo abilitativo di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 152/2006 (autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera), delle prescrizioni di cui alla determinazione n° 453 del 10/05/2019, successivamente aggiornata con determinazione n° 1505 del 22/12/2021, nonché di quelle di seguito elencate:

1) Il gestore conduce l'attività attenendosi al progetto presentato, la cui fisionomia essenziale è riportata negli elaborati progettuali elencati al seguente punto C).

PRECISA

A) Che, in riferimento allo stabilimento in oggetto, l'elenco completo delle attività per le quali il gestore ha chiesto di aderire all'autorizzazione generale adottata con determinazione n° 453 del 10/05/2019, successivamente aggiornata con determinazione n° 1505 del 22/12/2021, e da intendersi quindi incluse nell'AUA che verrà adottata, sono le seguenti (*):

1) Lavorazioni meccaniche in genere effettuate su metalli o leghe metalliche di cui all'articolo 11, comma 32;
2) Impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce e pulitintolavanderie a ciclo chiuso di cui all'articolo 11, comma 38.

Nota (): l'articolo 11 a cui ci si riferisce nell'elenco sopra riportato è quello di cui all'Allegato I alla determinazione n° 453 del 10/05/2019, successivamente aggiornata con determinazione n° 1505 del 22/12/2021.*

B) che nello stabilimento saranno presenti anche le seguenti emissioni derivanti da attività "scarsamente rilevanti" agli effetti dell'inquinamento atmosferico in quanto comprese nell'elenco di cui alla parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs.152/2006 e, come tali, escluse dall'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'articolo 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006:

E.Q. 3.4 "Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA) – Fonti Energetiche"
Pesaro, Viale Gramsci 4 - 61121; tel. 0721/3592736
e-mail: t.lani@provincia.ps.it
PEC: provincia.pesarourbino@legalmail.it
WEB: http://www.provincia.pu.it

copia informatica per consultazione

1) cardatura e finissaggio di cui alla parte I, punto 1, lettera d) dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;
2) impianto di trattamento delle acque, escluse le linee di trattamento dei fanghi di cui alla parte I, punto 1, lettera p), dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;
3) impianto di combustione ("vaporizzi") di cui alla parte I, punto 1, lettera dd), dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006.

C) che, in riferimento alle emissioni in atmosfera, gli elaborati progettuali di seguito elencati sono quelli costitutivi della fisionomia essenziale del progetto:

- documentazione assunta agli atti con protocollo n° 37411 del 11/11/2022:
 - domanda di adesione (file "Allegato 01_Modello A_COMMA 32.p7m.pdf");
 - domanda di adesione (file "Allegato 02_Modello LAV_COMMA 38.p7m.pdf");
 - comunicazioni relative alle attività "scarsamente rilevanti" (file "Allegato 03_Modello SR_d_.p7m.pdf" - "Allegato 04_Modello SR_p_.p7m.pdf" - "Allegato 05_Modello SR_dd_.p7m.pdf).

AVVERTENZE

- Ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013, la citata AUA relativa allo stabilimento in oggetto, precedentemente adottata dalla Provincia di Pesaro e Urbino con determinazione n° 82 del 26/01/2023, ha validità quindicennale a decorrere dalla data di rilascio;
- fermo restando quanto specificato al punto precedente:
 - prima della scadenza o della caducazione della summenzionata AUA, la scadenza dell'adesione all'autorizzazione generale coincide, per tutte le attività, con quella della determinazione n° 82 del 26/01/2023;
 - dalla caducazione della summenzionata determinazione n° 82 del 26/01/2023, la scadenza dell'adesione all'autorizzazione generale coincide, per tutte le attività, con quella della nuova AUA;
- trovano applicazione, in quanto pertinenti, le disposizioni relative alle attività che producono emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico di cui all'Allegato II alla determinazione n° 453 del 10/05/2019, successivamente aggiornata con determinazione n° 1505 del 22/12/2021;

E.Q. 3.4 "Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA) – Fonti Energetiche"
Pesaro, Viale Gramsci 4 - 61121; tel. 0721/3592736
e-mail: t.lani@provincia.ps.it
PEC: provincia.pesarourbino@legalmail.it
WEB: http://www.provincia.pu.it

copia informatica per consultazione

- il gestore è tenuto a comunicare preventivamente, secondo le modalità previste dalla legge, l'intenzione di apportare modifiche al progetto presentato; tale obbligo è da intendersi esteso anche all'intenzione di apportare modifiche rispetto alle informazioni non contenute negli elaborati progettuali richiamati in premessa, purché pertinenti alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;
- il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente documento istruttorio e nella vigente normativa in materia di emissioni in atmosfera comporta, in ragione della specifica tipologia di condotta tenuta dal gestore, l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 278 del D.Lgs. 152/2006, l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 279 e 296 del D.Lgs. 152/2006, l'attuazione delle disposizioni di cui alla Parte VI-bis del D.Lgs. 152/2006, nonché, se ne ricorrono i presupposti, l'espletamento dei conseguenti doveri d'ufficio nei confronti della Autorità Giudiziaria.

LA RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
CONCERNENTE LE EMISSIONI IN ATMOSFERA
Dott.ssa Monica Angelini
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'articolo 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n° 82,
come successivamente modificato e integrato)

ANM/eca

E.Q. 3.4 "Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA) – Fonti Energetiche"
Pesaro, Viale Gramsci 4 - 61121; tel. 0721/3592736
e-mail: t.lani@provincia.ps.it
PEC: provincia.pesarourbino@legalmail.it
WEB: http://www.provincia.pu.it

copia informatica per consultazione

Class.: 011-13
Fasc.: 2015/206/0

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Pratica SUAP 2025/341/E050/CG – relazione sugli esiti dell'endoprocedimento provinciale per l'adozione di una nuova autorizzazione unica ambientale in sostituzione di quella adottata con determinazione n° 82 del 26/01/2023 – ditta Cariaggi Lanificio SpA – sede legale e stabilimento in Via Cariaggi, n° 3, Comune di Cagli (PU).

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO che il sottoscritto Pasquale Cascone, funzionario responsabile dell'endoprocedimento provinciale relativo alla pratica SUAP in oggetto, non si trova in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del provvedimento conclusivo dell'endoprocedimento provinciale, così come previsto nell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e nell'articolo 8 del Codice di comportamento aziendale.

DATO ATTO che l'istruttoria è stata avviata rispettando l'ordine temporale di registrazione al protocollo delle domande attinenti alla medesima tipologia provvedimentale, ed è stata conclusa nel rispetto del medesimo ordine temporale in relazione alle istruttorie con il medesimo tasso di complessità e fatti salvi gli eventuali sfasamenti temporali dovuti alle richieste di chiarimenti o integrazioni documentali.

VISTI
- il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n° 59, recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (d'ora innanzi AUA);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 *"Norme in materia ambientale"* e in particolare la Parte III e la Parte V;
- il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 227, recante la semplificazione di alcuni adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese;
- la legge regionale delle Marche 17 maggio 1999, n° 10 *"Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico e attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento e organizzazione amministrativa"* e in particolare:
 - l'articolo 47, che disciplina, fra l'altro, l'attribuzione ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di adozione delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue domestiche e assimilate

E.Q. 3.4 "Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA) – Fonti Energetiche"
Pesaro, Viale Gramsci 4 - 61121; tel. 0721/3592736
e-mail: t.lani@provincia.ps.it
PEC: provincia.pesarourbino@legalmail.it
WEB: http://www.provincia.pu.it

copia informatica per consultazione

nei corpi idrici superficiali e nel suolo, e delle autorizzazioni degli scarichi nelle pubbliche fognature;

- l'articolo 49, che disciplina, fra l'altro, l'attribuzione alle Province delle funzioni amministrative in materia di adozione delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

- la legge regionale delle Marche 25 maggio 1999, n° 12 *"Conferimento alle Province delle funzioni amministrative in materia di inquinamento atmosferico"*;
- la deliberazione della Giunta regionale delle Marche 3 aprile 2002, n° 639 *"Leggi regionali n° 38/1998, n° 45/1998, n° 13/1999, n° 10/1999. Conferimento delle funzioni amministrative agli Enti Locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali correlate"*;
- la deliberazione amministrativa del Consiglio regionale delle Marche 12 gennaio 2010, n° 143 *"Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n° 351, articoli 8 e 9"*;
- la determinazione n° 453 del 10/05/2019, successivamente aggiornata con determinazione n° 1505 del 22/12/2021, a mezzo della quale la Provincia di Pesaro e Urbino ha adottato, ai sensi dell'articolo 272 del D.Lgs. 152/2006, la più recente autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera e le più recenti disposizioni in materia di emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico.

VISTI ALTRESÌ

- l'istanza presentata dal gestore dello stabilimento in oggetto della ditta Cariaggi Lanificio SpA per l'ottenimento di una nuova AUA, acquisita dal competente SUAP e da questi trasmessa alla Provincia di Pesaro e Urbino, assunta agli atti con protocollo n° 33824 del 03/08/2026;
- la documentazione integrativa acquisita dal competente SUAP e da questi trasmessa alla Provincia di Pesaro e Urbino, assunta agli atti con protocollo n° 36245 del 25/08/2026.

RICHIAMATA la nota avente protocollo n° 34380 del 06/08/2026, a mezzo della quale la Provincia di Pesaro e Urbino ha riscontrato l'istanza presentata dal gestore e la relativa comunicazione di avvio del procedimento da parte del SUAP, specificando, tra l'altro, la tipologia di AUA richiesta dal gestore e invitando il Comune di Cagli a formulare i contributi di competenza.

VALUTATA, per quanto di competenza, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dell'istanza, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti rilevanti ai fini dell'adozione dell'AUA di cui all'oggetto.

E.Q. 3.4 "Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA) – Fonti Energetiche"
Pesaro, Viale Gramsci 4 - 61121; tel. 0721/3592736
e-mail: t.lani@provincia.ps.it
PEC: provincia.pesarourbino@legalmail.it
WEB: http://www.provincia.pu.it

copia informatica per consultazione

CONSIDERATO

- che lo stabilimento in oggetto risulta autorizzato per lo svolgimento dell'attività di produzione di filati classici in cashmere puro, cashmere/silk, cashmere/merinos, di lana e worsted per effetto dell'AUA di cui alla determinazione n° 82 del 26/01/2023, adottata in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (acque reflue industriali recapitanti in pubblica fognatura);
 - autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 152/2006;
 - comunicazione in materia di impatto acustico di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n° 447;
- che, come si evince dal progetto presentato, a mezzo dalla richiamata istanza il gestore ha chiesto una nuova AUA intendendo apportare modifiche sostanziali relativamente ai seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006;
 - comunicazione in materia di impatto acustico di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n° 447;
- che sulla base della documentazione presentata dal gestore le modifiche sostanziali di che trattasi sono principalmente le seguenti:
 - installazione di un nuovo impianto di condizionamento nell'edificio denominato "Cariaggi 1" che darà luogo ad un nuovo punto di scarico indicato in planimetria con la lettera "C".

DATO ATTO che, avendo il gestore chiesto una nuova AUA, l'istruttoria è stata svolta considerando tutti i i titoli abilitativi di cui il gestore ha chiesto la sostituzione, inclusi, quindi, anche i titoli non oggetto di modifica.

PRESO ATTO

- che il Comune di Cagli ha adottato l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali recapitanti in pubblica fognatura con provvedimento n° 8 del 11/09/2026, assunto agli atti con protocollo n° 41750 del 08/10/2026;
- che la summenzionata autorizzazione rimanda, per quanto riguarda le prescrizioni, al contributo istruttorio di Marche Multiservizi SpA allegato, quale parte integrante e sostanziale, alla suddetta autorizzazione.

E.Q. 3.4 "Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA) – Fonti Energetiche"
Pesaro, Viale Gramsci 4 - 61121; tel. 0721/3592736
e-mail: t.lani@provincia.ps.it
PEC: provincia.pesarourbino@legalmail.it
WEB: http://www.provincia.pu.it

copia informatica per consultazione

CONSIDERATO, con particolare riferimento all'impatto acustico:
- che il gestore ha presentato una relazione tecnica volta a dimostrare che le emissioni di rumore non saranno superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- che il Comune non ha indicato prescrizioni e non ha rappresentato alcuna necessità di applicare la procedura di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n° 447, con ciò di fatto permettendo di considerare correttamente presentata, da parte del gestore, la documentazione di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge.

RITENUTO, per quanto sopra, che, fermi restando il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente e l'obbligo del gestore di realizzare gli impianti e di condurre l'attività conformemente al progetto presentato, il titolo abilitativo inerente all'impatto acustico possa essere sostituito senza l'imposizione di specifiche prescrizioni.

RICHIAMATO il seguente documento istruttorio provinciale:
- documento istruttorio inerente alle emissioni in atmosfera avente protocollo n° 44345 del 27/10/2026.

CONSIDERATO
- che l'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, sancisce che il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 dello stesso decreto;
- che l'articolo 6, comma 3, del D.P.R. 59/2013, sancisce che nei casi di modifica sostanziale la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione;
- che, da quanto sopra, deriva la necessità di adottare una nuova AUA in sostituzione di quella precedente.

PRESO ATTO
- che, come risulta dalla visura camerale, il Sig. Pier Giorgio Cariaggi, avente il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione, è legale rappresentante della ditta in oggetto;
- che il Sig. Pier Giorgio Cariaggi ha sottoscritto l'istanza per l'ottenimento dell'AUA di che trattasi in qualità di gestore dello stabilimento.

E.Q. 3.4 "Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA) – Fonti Energetiche"
Pesaro, Viale Gramsci 4 - 61121; tel. 0721/3592736
e-mail: t.lani@provincia.ps.it
PEC: provincia.pesarourbino@legalmail.it
WEB: http://www.provincia.pu.it

copia informatica per consultazione

RITENUTO che, alla luce di quanto sopra, l'esito complessivo dell'istruttoria sia favorevole all'accoglimento dell'istanza presentata dal gestore.

VISTI

- la legge 7 aprile 2014, n° 56 *"Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni"*;
- la legge regionale delle Marche 3 aprile 2015, n° 13 *"Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province"*;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*, e in particolare l'articolo 19, comma 1, lettera g), concernente le funzioni della Provincia;
- il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 13 del 10/06/2014, come successivamente aggiornato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 56 del 20/12/2019;
- la legge 7 agosto 1990, n° 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*.

PRESO ATTO

- che gli elaborati progettuali di seguito elencati sono quelli costitutivi della fisionomia essenziale del progetto:

1) documenti acquisiti nell'ambito del procedimento che ha condotto all'adozione della determinazione n° 82 del 26/01/2023:

- emissioni in atmosfera:
 - documentazione assunta agli atti con protocollo n° 37411 del 11/11/2022:
 - domanda di adesione (file "Allegato 01_Modello A_COMMA 32.p7m.pdf");
 - domanda di adesione (file "Allegato 02_Modello LAV_COMMA 38.p7m.pdf");
 - comunicazioni relative alle attività "scarsamente rilevanti" (file "Allegato 03_Modello SR_d_.p7m.pdf" - "Allegato 04_Modello SR_p_.p7m.pdf" - "Allegato 05_Modello SR_dd_.p7m.pdf);

2) documenti acquisiti nell'ambito del procedimento in oggetto:

- impatto acustico:

E.Q. 3.4 "Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA) – Fonti Energetiche"
Pesaro, Viale Gramsci 4 - 61121; tel. 0721/3592736
e-mail: t.lani@provincia.ps.it
PEC: provincia.pesarourbino@legalmail.it
WEB: http://www.provincia.pu.it

copia informatica per consultazione

- documentazione assunta agli atti con protocollo n° 36245 del 25/08/2026:
 - relazione tecnica (file “CAR02324CXIA_V1_C050_01.pdf.p7m”);
- scarichi delle acque reflue:
 - documentazione assunta agli atti con protocollo n° 33824 del 03/08/2026:
 - relazione tecnica (file “Relazione descrittiva scarichi_C050_07.pdf.p7m”);
 - planimetria (file “Tav A3-Schema fognature_C050_10.pdf.p7m”).

EVIDENZIATO che l’adozione di una nuova AUA comporta il superamento di quella adottata in precedenza, richiamata in premessa.

DATO ATTO che tutti gli atti normativi richiamati nella presente relazione sono da intendersi comprensivi, ove intervenute, delle successive modifiche e integrazioni.

Per tutto quanto sopra, all’esito dell’istruttoria condotta, il sottoscritto Pasquale Cascone, funzionario dell’Ufficio 3.4.1 “Autorizzazioni uniche ambientali (AUA)” della Provincia di Pesaro e Urbino, in qualità di responsabile dell’endoprocedimento provinciale, ritenendo sussistenti i presupposti per accogliere l’istanza di che trattasi, propone al Dirigente del Servizio 3 “AMBIENTE – URBANISTICA – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE ‘GOLA DEL FURLO’ – ATTIVITÀ ESTRATTIVE”:

A) l’adozione della nuova AUA;

B) di condizionare la nuova AUA al rispetto delle prescrizioni contenute nei seguenti documenti:
- documento istruttorio inerente alle emissioni in atmosfera avente protocollo n° 44345 del 27/10/2026;
- autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali recapitanti in pubblica fognatura adottata dal Comune di Cagli con provvedimento n° 8 del 11/09/2026, assunto agli atti con protocollo n° 41750 del 08/10/2026;
- contributo istruttorio concernente gli scarichi delle acque reflue industriali recapitanti in pubblica fognatura espresso da Marche Multiservizi SpA fatto proprio dal Comune di Cagli a mezzo della summenzionata autorizzazione alla quale è allegato quale parte integrante e sostanziale;

C) che, fermi restando il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente e l’obbligo del gestore di realizzare gli impianti e di condurre l'attività conformemente al progetto presentato, il titolo inerente

E.Q. 3.4 “Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA) – Fonti Energetiche”
Pesaro, Viale Gramsci 4 - 61121; tel. 0721/3592736
e-mail: t.lani@provincia.ps.it
PEC: provincia.pesarourbino@legalmail.it
WEB: http://www.provincia.pu.it

copia informatica per consultazione

all'impatto acustico venga sostituito senza l'imposizione di specifiche prescrizioni in quanto il Comune, in qualità di autorità competente, ha ritenuto di non doverne indicare.

IL RESPONSABILE
DELL'ENDOPROCEDIMENTO PROVINCIALE
Dott. Pasquale Cascone
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n° 82, come successivamente modificato e integrato)

Il sottoscritto Tommaso Lani titolare della E.Q. 3.4 "Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA) – Fonti Energetiche", a cui fa capo l'unità organizzativa responsabile dell'endoprocedimento provinciale, condivide quanto relazionato dal Dott. Pasquale Cascone, responsabile dell'endoprocedimento provinciale, e dichiara, ai sensi dell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e dell'articolo 8 del Codice di comportamento aziendale, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del provvedimento conclusivo dell'endoprocedimento provinciale.

IL TITOLARE DELLA E.Q. 3.4
"AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI (AUA)
– FONTI ENERGETICHE"
Dott. Tommaso Lani
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n° 82, come successivamente modificato e integrato)

CP/LAT/eca

E.Q. 3.4 "Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA) – Fonti Energetiche"
Pesaro, Viale Gramsci 4 - 61121; tel. 0721/3592736
e-mail: t.lani@provincia.ps.it
PEC: provincia.pesarourbino@legalmail.it
WEB: http://www.provincia.pu.it

copia informatica per consultazione

MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.
Via dei Canonici 144 61122 Pesaro (PU)
tel. 0721.6991 - fax 0721.699300
pec: info@pec.gruppomarchemultiservizi.it
gruppomarchemultiservizi.it

All'Unione Montana del Catria e del Nerone
Sportello Unico Attività Produttive
Pec: suap.catrianerone@emarche.it

Al Comune di Cagli
Pec: comune.cagli@emarche.it

Alla Provincia di Pesaro e Urbino
Servizio 3 Ambiente – Urbanistica – Pianificazione territoriale – Gestione Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo" – Attività estrattive
Pec: provincia.pesarourbino@legalmail.it

Pesaro,

FR/GOR/GPF/FG

prot. gen. n.

Oggetto: Procedimento Unico ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D.P.R. 160/2010 e dell'art. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e s.m.i. - Nulla Osta relativo al progetto per l'allaccio alla pubblica fognatura e Parere per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue (domestiche e industriali) provenienti da attività produttive, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del P.T.A. del 26/02/2010 e s.m.i.

Pratica SUAP n.	2025/341/E50/CG		
Classifica:	011-13	Fascicolo:	206/2015
Ditta:	Cariaggi lanificio Spa		
Attività:	produzione di filati		
Ubicazione:	Via Aurelio Cariaggi n. 7 in località Smirra nel Comune di Cagli		
Pratica:	1/26 autorizzazione	6/26-14/22 allaccio	

Viste la richiesta di nulla osta di allaccio ns. prot. 7142 del 04/06/2026 e di parere per il rilascio autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura ns. prot. 9691 del 31/07/2026, trasmesse dal SUAP dell'Unione Montana del Catria e del Nerone, presentate dal Sig. Cariaggi Pier Giorgio in qualità di legale rappresentante della Ditta Cariaggi Lanificio Spa con sede legale in Via Aurelio Cariaggi n. 7 in località Smirra nel Comune di Cagli P.IVA 00031110414 esercente l'attività di produzione di filati negli stabilimenti denominati 1-2-3-4-5-6 ubicati all'indirizzo di Via Flaminia Nord, snc in località Smirra nel Comune di Cagli; visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 parte terza sezione seconda e s.m.i.;

viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque della Regione Marche;

visto il Regolamento di Fognatura vigente;

copia informatica per consultazione

vista la precedente autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune di Cagli contenuta nell'A.U.A. Determinazione n. 82 del 26/01/2023;

considerato che tale attività scarica in fognatura acque di lavorazione provenienti da attività di produzione di filati (vaporizzatori – addolcitori – condizionatori – lavatrici – lavaggio).

Per quanto suesposto, esaminata la richiesta e viste le normative vigenti in materia di smaltimento acque reflue (domestiche e industriali) si esprime, per quanto di competenza:

PARERE FAVOREVOLE

- all'allaccio alla pubblica fognatura per acque miste, per lo scarico di acque reflue provenienti dall'impianto in oggetto (domestiche e industriali);
- al rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali (produzione di filati) in pubblica fognatura;

nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

- **PRESCRIZIONI ALLACCIO**
 - durante l'esecuzione dei lavori, ad impianto realizzato e quindi prima della chiusura degli scavi dovrà essere richiesto a Marche Multiservizi Spa il sopralluogo per il rilascio del Nulla Osta di Attivazione dello Scarico in Pubblica Fognatura (Ufficio Gestione Pratiche Fognature 0721/699729). Se al momento del sopralluogo concordato gli scavi risulteranno chiusi sarà richiesta, da parte di questa Società, una video ispezione con spese a carico della Ditta;
 - al termine dei lavori, il Direttore dei Lavori dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, l'asseverazione dei lavori eseguiti nella quale venga dichiarato che gli stessi sono stati realizzati conformemente agli elaborati presentati ed approvati;
 - eventuali modifiche non sostanziali alla rete di fognatura dovranno essere concordate con Marche Multiservizi Spa e aggiornate tramite il procedimento di modifica non sostanziale dell'AUA presso il SUAP.

- **PRESCRIZIONI AUTORIZZAZIONE**

La ditta dovrà aver ottenuto il Nulla Osta di Attivazione dello Scarico in Pubblica Fognatura.

Le caratteristiche qualitative dello scarico terminale privato in atto devono sempre rispettare:

- i limiti della **Tab. 3 dell'All. 5, alla parte terza del D. Lgs. 152/06 (per scarico in acque superficiali)**;
- **i limiti della Tab. 3 dell'All. 5 alla parte terza (per scarico in acque superficiali)**

MARCHE MULTISERVIZI

copia informatica per consultazione

per le sostanze pericolose indicate nella Tabella 3/A e nella Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D. Lgs. 152/06, per le sostanze prioritarie (P,E) e prioritarie pericolose (PP), indicate nella Tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'Allegato 1 del D.MATTM 14/04/2009 n 56 (Tab. 1/A dell'All. 1 alla parte terza del D. Lgs. 152/06), nonché contenenti le sostanze comunque bioaccumulabili indicate nella Tab. 1/B del paragrafo A.2.7 dell'All. 1 del medesimo D.M. (Tab. 1/B dell'All. 1 alla parte terza del D. Lgs. 152/06); **il limite di 50 volte lo standard di qualità più restrittivo stabilito nelle Tab. 1/A e 1/B dell'All. 1 alla parte terza, ove lo standard è indicato, per le sostanze non elencate nella Tab. 3; il limite di 50 volte il limite di rilevabilità del metodo di rilevazione di riferimento, ove lo standard non è rilevato, per le sostanze non elencate nella Tab. 3;**

- i limiti di accettabilità previsti non possono essere raggiunti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.

La Ditta in premessa dovrà fornire un referto, con prelievo e analisi redatte e validate da chimico iscritto all'ordine professionale, relativo allo scarico delle acque industriali, che attesti il rispetto dei limiti sopra riportati.

Le analisi relative alla qualità dello scarico delle acque di lavorazione devono essere presentate con cadenza annuale dalla presentazione del precedente referto (24/03/2026) e devono comprendere l'indagine dei parametri come sotto specificato:

STABILIMENTO 1	**SCARICHI A – B – C**	
STABILIMENTO 2 - 3	**SCARICHI A – B – C**	
STABILIMENTO 4 - 5	**SCARICHI A – B**	
Ph	S.S.T.	BOD_5
COD	SOLFATI	CLORURI
FOSFORO TOTALE	AZOTO AMMONIACALE	AZOTO NITROSO
AZOTO NITRICO	AZOTO TOTALE	

STABILIMENTO 2 - 3	**SCARICO D**	
STABILIMENTO 6	**SCARICO A**	
Ph	COLORE	S.S.T.
BOD_5	COD	RAME
ZINCO	SOLFATI	CLORURI
FOSFORO TOTALE	AZOTO AMMONIACALE	AZOTO NITROSO

MARCHE MULTISERVIZI

copia informatica per consultazione

AZOTO NITRICO AZOTO TOTALE GRASSI E OLI ANIM./VEG.

TENSIOATTIVI TOTALI SOLV. ORGANICI CLORURATI

Tale referto si riferisce di norma al campione medio prelevato nell'arco di tre ore. Qualora sussistano situazioni tali che giustifichino un campionamento effettuato in tempi diversi, ciò dovrà essere riportato nello stesso rapporto di analisi, come previsto dal D. Lgs. 152/06 dell'All. 5 alla parte terza paragrafo 1.2.2.

Occorre mantenere accessibile per il campionamento ed il controllo il punto assunto per la misurazione degli scarichi (pozzetti fiscali indicati in planimetria e riportati in legenda) che non potranno subire modifiche non autorizzate.

Marche Multiservizi Spa potrà, ogni qualvolta ritenuto necessario per avaria all'impianto di depurazione di Cagli – Dep. Smirra, per rottura delle linee o condotte fognarie, per interventi di manutenzione o potenziamento, ecc., far sospendere lo scarico nella pubblica fognatura senza che la Ditta possa vantare compensi od indennizzi di sorta per interruzioni dei cicli produttivi.

Ogni modifica strutturale e di processo dell'impianto privato che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e/o quantità dello scarico dovrà essere preventivamente autorizzata.

Dovrà essere data comunicazione immediata all'Autorità Competente e a Marche Multiservizi Spa all'occorrenza di guasti agli impianti privati o di altri fatti o situazioni che potranno costituire occasione di pericolo per la salute pubblica, per le reti di fognatura pubblica e per l'impianto pubblico di depurazione di Cagli – Dep. Smirra e/o per l'ambiente.

Nel caso di arresto degli impianti di pretrattamento, dovuti ad avaria o ad altri fatti imprevisti o imprevedibili, la Ditta è tenuta a darne immediata comunicazione all'Autorità Competente e a questa Società, prima telefonicamente e quindi in forma scritta. La disattivazione degli impianti di trattamento privati per lavori di manutenzione programmata dovrà essere concordata con l'Autorità Competente e questa Società, alle quali andranno confermate, con comunicazione PEC, le date di arresto e riattivazione degli impianti nonché ogni variazione dei tempi stabiliti e precedentemente comunicati.

La Ditta in oggetto dovrà garantire un appropriato sistema di autocontrolli sugli impianti di trattamento e sulle acque reflue scaricate, volto a garantire il rispetto dei limiti di accettabilità fissati.

Resta l'obbligo di comunicare al gestore della pubblica fognatura e all'Autorità Competente le seguenti variazioni relative allo scarico in questione:

- variazione intestazione Ditta;
- variazione della qualità dello scarico;

MARCHE MULTISERVIZI

copia informatica per consultazione

- variazione della quantità dello scarico.

Ove la Ditta intenda ampliarsi, ristrutturarsi o trasferirsi in altro luogo dovrà richiedere una nuova autorizzazione allo scarico.

Resta inoltre inteso che:

- gli Enti preposti ed il personale tecnico di questa Società sono autorizzati ad effettuare i controlli per la verifica di quanto dichiarato ai sensi dell'art.128 del D. Lgs. 152/06;
- l'inosservanza delle prescrizioni sopra riportate comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'art.130 del D. Lgs. 152/06 nonché l'applicazione delle sanzioni specificate dal Titolo V della Parte Terza Sezione Seconda del D. Lgs. 152/06;
- il presente Nulla Osta si intende rilasciato per quanto di competenza della scrivente:
 - sotto l'osservanza di tutte le leggi ed i regolamenti in vigore, anche se non espressamente richiamati nel presente atto;
 - fatti salvi altri pareri, nulla osta, autorizzazioni di altri Enti;
 - fatti salvi i diritti di terzi, verso i quali gli interessati si assumono ogni responsabilità.

Il presente Nulla Osta è rilasciato per gli usi consentiti dalla legge.

Per eventuali chiarimenti sul presente Nulla Osta è possibile contattare l'Ufficio Gestione Pratiche Fognature allo 0721 699254.

Direttore Funzione Reti
Ing. Niko Bruni
Originale firmato digitalmente

FILE DI RIFERIMENTO MATRICE ACQUA

Tav A3-Schema fognature_C050_10.pdf

Relazione descrittiva scarichi_C050_07.pdf

MARCHE MULTISERVIZI

copia informatica per consultazione

Comune di Cagli
PIAZZA MATTEOTTI n. 1
61043 CAGLI (PU)

Servizio Progettazione - Manutenzione e Gestione del Patrimonio – Urbanistica ed Ambiente

PRATICA SUAP 2025/341/E50/CG
Rif. Prot. n. 19246 del 31/07/2026
Pratica n. AUA/4/2026

PROVINCIA DI PESARO E URBNIO
SERVIZIO 3 - AMBIENTE - URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO" - ATTIVITA' ESTRATTIVE
PEC

SUAP Unione Montana del Catria e del Nerone
Sede di Cagli
PEC

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA n. 8/26

(ai sensi del Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la nota del SUAP dell'Unione Monta del Catria e Nerone, registrata al protocollo Comunale al n. 13689/2026 del 04/06/2026, e sucessiva nota prot. n. 19246 del 31/07/2026, Istanza Di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) avanzata da: CARIAGGI LANIFICIO SPA per RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN FOGNATURA PER ACQUE REFLUE INDUSTRIALI per lo stabilimento Cariaggi 1 - sito in via Aurelio Cariaggi, 3 nel Comune di Cagli (PU);

Vista la nota della Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio 3 – Amministrativo – Ambiente – Trasporto Privato del 06/08/2026 prot. n. 2026/34380 , acquisita agli atti di questo Comune in data 06/08/2026, prot. n. 19697, con la quale si invita il Comune a trasmettere il contributo istruttorio di competenza;

Viste la successiva nota del SUAP del 25/08/2026, acquisita agli atti di questo Comune in data 25/08/2026 al prot. n. 20862 con la quale è stata trasmessa documentazione integrativa/sostitutiva;

Preso atto del Nulla Osta con prescrizione del Gestore del Servizio Idrico Integrato Soc. Marche Multiservizi S.p.A., trasmesso a mezzo posta PEC e registrato al prot. 22006 del 08/09/2026 (allegato)

Esaminati i seguenti elaborati progettuali costituenti parte integranti dell'istruttoria:

Nome file	Descrizione	HASH
AUA_CONTR.	AUA_CONTRIBUTO AUT_SCARICO	ee2c5d965133031bf35e5c91996586dccdf11217daf8da4ebecf8d879bd705b4
Istanza di AUA_C050_01.pdf.p7m		50f10f32000ff08c7c3047bdec47e5bb26623cf29d2089a7d96985f1b3dd158f
Relazione descrittiva scarichi_C050_07.pdf.p7m		e676e88d67c1d89dd4bca1afac8fa0281069cae0052274bb66201f72ce6a92a3

copia informatica per consultazione

Relazione tecnica_C050_08.pdf.p7m		b8ea70f7901d6017460cdf7c2fa7f0c3e5ba01a93e992da57c7cd7e42fc7604d
Richiesta di autorizzazione allo scarico_C050_09.pdf.p7m		1b213c62a3e5687fcf06956416acf38017ff5d35fe6e3d0699f627288e43a1a6
Tav A3-Schema fognature_C050_10.pdf.p7m		181e5460e0b60a5954b2c8c9b407a1845d5da2c86698d62379419732a571b6be
Computo costo realizzazione fogna_C050_03.pdf.p7m		4298927216285fab8ab0a789f785eff53035217a484dad9a1f1cf75c3ce09731
dichiarazione_complementare_C050_04.pdf.p7m		82b3dfd6e12de02f95c5edcac78a1a9bfbbab73c3f366f31eed155dc97e668f9

Stabilito che:

- la domanda di Autorizzazione allo Scarico in oggetto è ricompresa all'interno del procedimento unico in capo al SUAP dell'Unione Montana del Cattria e Nerone (PRATICA SUAP 2025/341/E50/CG) ed all'endoprocedimento di AUA in capo alla Provincia di Pesaro e Urbino;
- tale attività scarica le acque di lavorazione provenienti da attività di produzione di filati (vaporizzatori – addolcitori – condizionatori – lavatrici – lavaggio) in pubblica fognatura.

Riscontrato che l'intervento edilizio riguarda un'attività produttiva il cui impianto fognario recapita in pubblica fognatura;

Visto il D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.;

viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque della Regione Marche;

visto il Regolamento di Fognatura vigente;

Viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque approvato con D.A.C.R. Marche 145 del 26/01/2010, pubblicato con il supplemento n. 1 al B.U.R. n. 20 del 26/02/2010 ed in particolare l'art. 30 delle citate Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A. (Piano di Tutela delle Acque) "scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura";

Vista la Legge Regionale del 6.11.2002 n° 23 artt. 5;

Visto il vigente Regolamento di fognatura approvato con delibera di C.C. n° 219 del 8.11.1982;

Visto il vigente Regolamento Edilizio Comunale;

Visto l'art. 107 del Decreto 18/08/2000 n. 257 sull'ordinamento degli enti locali;

Visti gli articoli 3 e 5 della Legge 241/90 e ss.mm.ii.;

Resta inoltre inteso che:

• gli Enti preposti ed il personale tecnico di questa Azienda sono autorizzati ad effettuare i controlli per la verifica di quanto dichiarato ai sensi dell'art.128 del D. Lgs. n.152/06;

• l'inosservanza delle prescrizioni sopra riportate comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'art.130 del D. Lgs. n.152/06, nonché l'applicazione delle sanzioni specificate dal Titolo V della Parte Terza Sezione Seconda del D. Lgs. n.152/06;

copia informatica per consultazione

Comune di Cagli
PIAZZA MATTEOTTI n. 1
61043 CAGLI (PU)

Servizio Progettazione - Manutenzione e Gestione del Patrimonio – Urbanistica ed Ambiente

• il presente parere si intende rilasciato per quanto di competenza della scrivente:

• senza pregiudizio di terzi, verso i quali il soggetto si assume ogni responsabilità;

• sotto l'osservanza di tutte le leggi ed i regolamenti in vigore, anche se non espressamente richiamati nel presente atto;

• fatti salvi altri pareri, nulla osta, autorizzazioni di competenza di altri Servizi dell'Azienda o di altri Enti.

Il presente parere è rilasciato per gli usi consentiti dalla legge e DECADE qualora non permangano le condizioni per le quali è stato rilasciato, con particolare riferimento alla quantità ed alla qualità dello scarico dichiarati.

Ritenuto che non emergono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, si

AUTORIZZA

ai sensi del D.lgs 152/06 alla Ditta sopra indicata, **lo scarico delle acque reflue industriali** provenienti dall'edificio a destinazione industriale sito in via Aurelio Cariaggi, 3**, in pubblica fognatura**, secondo le modalità caratteristiche ed ubicazioni, quali risultano dagli elaborati i quali formano parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione, nel rigoroso rispetto delle condizioni e prescrizioni particolari di cui al nulla-osta Marche Multiservizi allegato il quale fa parte integrante del presente provvedimento:

La ditta deve ottenere da Marche Multiservizi spa il verbale di conformità di allaccio alla rete di fognatura

Il Responsabile dello scarico dovrà comunicare al Comune e a Marche Multiservizi spa, l'attivazione dello scarico.

Cagli, 11/09/2026

Il Responsabile del Servizio
Arch. Edoardo Trocchi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Tel. 0721/78071 E-mail: municipio@comune.cagli.ps.it
P.E.C.: comune.cagli@emarche.it

copia informatica per consultazione